

Codice A1103A

D.D. 14 luglio 2026, n. 605

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione dell'art. 1 della L.r. 25/2003 (Fasc. n. 1 BAC2021). Accertamento della somma di euro 3.500,00 sul capitolo 32066 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026. Trasgressore: G.C., cod. ben. 395470)- SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE.



ATTO DD 605/A1103A/2026

DEL 14/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione dell'art. 1 della L.r. 25/2003 (Fasc. n. 1 BAC2021). Accertamento della somma di euro 3.500,00 sul capitolo 32066 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026. Trasgressore: G.C., cod. ben. 395470)- SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE.

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 89 del 31.01.2022 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione di Villafranca d'Asti (AT) a carico del signor *omissis* nato *adomissis*, residente, all'epoca dei fatti, a *omissis* (ora a *omissis in qualità di trasgressore*, nei confronti del quale con processo verbale elevato da Agenti di P.G., congiuntamente ai funzionari del Settore Tecnico regionale di Asti ed Alessandria, per i fatti constatati all'interno di un'area recintata in Località *omissis* – catastalmente identificata al N.C.T., Foglio 3, particelle 20 e 21, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 1 della L.r. 25/2003 e del correlato Regolamento di attuazione n. 12/2004 per aver realizzato uno sbarramento di ritenuta (diga e/o traversa) e relativo bacino di accumulo in assenza di autorizzazione regionale.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

dato atto che l'interessato non si è avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che il sig.re (*omissis*) ha presentato, nei termini, uno scritto difensivo come previsto dall'art. 18 della medesima legge facendo altresì richiesta di audizione; audizione, regolarmente tenutasi in data 8 aprile 2026, conclusasi con una proposta conciliativa da parte della Regione, in un'ottica deflattiva del contenzioso, non accolta dal soggetto interessato;

ritenuto pertanto di non accogliere le argomentazioni esposte da quest'ultimo; scritto difensivo

contenente infatti dichiarazioni non aventi natura esimente rispetto alla fattispecie qui contestata stante da una parte la valenza relativa delle autorizzazioni in sanatoria richiamate dal trasgressore (l'una avente natura meramente urbanistico/edilizia e l'altra riguardante la compatibilità sotto l'aspetto idrogeologico dell'opera) e dall'altra l'ulteriore confronto con il Settore Tecnico regionale competente per materia che, analizzate e discusse ampiamente le memorie difensive depositate dal sig.re *omissis*, non ha evidenziato ulteriori elementi utili al trasgressore rispetto a quanto già dagli stessi valutato negativamente in sede di accertamento congiunto con la Regione Carabinieri Forestale di Villafranca d'Asti;

ritenuta pertanto la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto in particolare del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamato pertanto l'art. 1 della L.r. 25/2003 come sanzionato dall'art. 6, c. 1, lett. b) della medesima Legge;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso infine che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché la personalità del trasgressore/i; elementi questi che, nel caso di specie, tenuto conto della condotta da parte del sig.re (*omissis*) (restio a qualsiasi tentativo di soluzione condivisa della questione nonostante la reiterata conferma della propria posizione da parte dell'Amministrazione regionale, competente in materia dei cosiddetti "*sbarramenti di ritenuta*" tanto da classificare l'opera nell'apposito Catasto), giustificano, in questa sede, un aggravamento della sanzione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";

- visto la Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028);
- vista il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R);
- la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- Vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato".;
- vista la Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

determina

- in Euro 3.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;

INGIUNGE

al sunnominato signor *omissisomissis*- in qualità di trasgressore di pagare la somma complessiva di **Euro 3.500,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato - modalità pagoPA.**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria

ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 3.500,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (cod. ben. n. 395470) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti